



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
“Amintore Fanfani – A.M. Camaiti”
PIEVE SANTO STEFANO (AR)

Sez. Primavera - Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria I grado – Secondaria II grado – Convitto maschile e femminile
e-mail: aris01800a@istruzione.it PEC: aris01800a@pec.istruzione.it C. F..82000800514 Sito: www.fanfanicamaiti.gov.it

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

APPROVATO DAL Collegio degli educatori in data 1 Dicembre 2017
APPROVATO IN SEDUTA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO il 4 Dicembre 2017
AGGIORNATO dal Collegio degli educatori del 14/09/2018 ed in seduta del commissario straordinario il 28 Settembre 2018



INDICE

	INTRODUZIONE	p. 4
CAPO I	Struttura e organizzazione	
Art. 1	L'Amministrazione	p. 5
Art. 2	Il Dirigente scolastico	p. 5
Art. 3	Il Collegio degli Educatori	p. 6
Art. 4	Il Coordinatore del Convitto	p. 6
Art. 5	La referente del Convitto femminile	p. 7
Art. 6	Il Rappresentante per la sicurezza	p. 7
Art. 7	Comitato degli studenti convittori	p. 8
Art. 8	La Commissione mensa	p. 9
Art. 9	La Commissione di disciplina	p. 9
CAPO II	Gli Educatori	
Art. 10	Profilo professionale e del personale educativo	p. 10
Art. 11	Attività educativa	p. 10
Art. 12	Compiti e doveri di vigilanza degli educatori	p. 11
CAPO III	Norme per l'ammissione al Convitto	
Art. 13	Ammissione al Convitto e semi-convitto	p. 12
Art. 14	Retta di frequenza	p. 14
Art. 15	Modalità di pagamento e inadempienze	p. 15
Art. 16	Permanenza in Convitto nei weekend e nei festivi	p. 16
Art. 17	Studenti semiconvittori	p. 17
CAPO IV	Prestazioni del Convitto	
Art. 18	Servizi erogati agli studenti convittori	p. 18
Art. 19	Servizio mensa	p. 19
Art. 20	Il servizio di lavanderia	p. 20
Art. 21	Assistenza sanitaria	p. 20
CAPO V	Organizzazione del Convitto	
Art. 22	Diritti e doveri degli studenti convittori	p. 22
Art. 23	Orari giornalieri Convitto	p. 22
Art. 24	In caso di malattia	p. 25
Art. 25	Uso dei medicinali	p. 26
CAPO VI	Norme relative ai locali e ai beni del Convitto	
Art. 26	Accesso ai locali del Convitto	p. 26
Art. 27	La Guardaroberia	p. 27
Art. 28	Le camere	p. 27

Art. 29	La palestra	p. 28
Art. 30	Responsabilità per danni	p. 28
Art. 31	In caso di chiusura straordinaria della scuola	p. 28

CAPO VII Regolamentazione delle uscite

Art. 32	Indicazioni generali	p. 28
Art. 33	Uscita accompagnata	p. 29
Art. 34	Libera uscita	p. 29
Art. 35	Permessi di uscita infrasettimanali	p. 30
Art. 36	Rientro in famiglia	p. 30
Art. 37	Uso dei mezzi propri di locomozione	p. 31

CAPO VIII Attività e progetti

Art. 38	Tempi di studio	p. 32
Art. 39	Attività convittuali oltre il periodo scolastico	p. 32
Art. 40	Attività serali	p. 32

CAPO IX Norme sulla sicurezza

Art. 41	Prevenzione e rischi	p. 33
Art. 42	Videosorveglianza	p. 33
Art. 43	Droghe e sostanze stupefacenti	p. 34
Art. 44	Molestie e violenza	p. 34
Art. 45	Detenzione di oggetti pericolosi	p. 34
Art. 46	Fumo e alcool	p. 34
Art. 47	Accessi ad Internet	p. 35
Art. 48	Uso dei cellulari e di dispositivi simili	P. 35

CAPO X PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 49	Principi generali di comportamento	p. 36
Art. 50	Provvedimenti disciplinari	p. 37
Art. 51	Conversione delle sanzioni	p. 39
Art. 52	Disposizioni finali	p. 40

INTRODUZIONE

Il Convitto è una struttura annessa all'Istituto "A. Fanfani – A.M. Camaiti" che contribuisce alla formazione degli allievi e delle allieve mediante una costante azione di supporto nell'organizzazione dello studio e del tempo libero degli stessi studenti ospiti. La vita in Convitto non si esaurisce nell'attività interna e autonoma dei Convittori e delle Convittrici, ma può prevedere la loro partecipazione ad iniziative esterne di particolare significato culturale e ricreativo.

L'Istituto Omnicomprensivo "A. Fanfani – A.M. Camaiti" è dotato di un Convitto suddiviso in due sezioni, maschile e femminile, che sono parte integrante della stessa istituzione scolastica, a norma dell'art. 20 della L. 889 del 15 giugno 1931.

Il Convitto annesso all'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "A.M. Camaiti" di cui è parte integrante, nelle sue due articolazioni maschile e femminile, è stato istituito per agevolare la frequenza di alunni eventualmente residenti in luoghi lontani alle tre scuole secondarie di II grado cui esso è collegato. Gli indirizzi scolastici ad oggi attivi sono:

- Istituto Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria "A.M. Camaiti" sito a Pieve S. Stefano;
- Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale "A.M. Camaiti" sito a Pieve S. Stefano;
- Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "M. Buonarroti" sito a Caprese Michelangelo;

Il Convitto è un servizio a disposizione degli studenti per rendere più agevole, attraverso l'ospitalità e un percorso educativo, il conseguimento dello sviluppo culturale, fisico e relazionale dei giovani che vi sono ospitati. Oltre ad essere una struttura che assicura la possibilità residenziale per la frequenza ai corsi di studio dell'Istituto, il Convitto punta a favorire l'attuazione di ampie strategie educazionali in sinergia con le famiglie e con l'Istituto cui è annesso.

L'Istituto Omnicomprensivo "A. Fanfani – A.M. Camaiti" persegue l'obiettivo di una crescita educativa e culturale di tutti i suoi allievi; per tale motivo ne riconosce e recepisce favorevolmente il buon andamento nel percorso della vita convittuale, la loro maturazione ed il raggiungimento di significativi traguardi formativi. In tale ottica è valutato positivamente il pieno rispetto del presente Regolamento e una partecipazione attiva e corretta alle azioni educative convittuali. Il documentato mancato rispetto delle regole del Convitto ed i conseguenti gravi provvedimenti disciplinari subiti comportano, al contrario, una segnalazione in sede di Consiglio di classe. Presupposto necessario per garantire la realizzazione dei predetti obiettivi è, non solo un ambiente confortevole e appropriato al superamento delle difficoltà derivanti dal vivere fuori dall'ambito familiare, ma anche lo svolgimento di una vita convittuale che si attui con un grado di assistenza tale da assicurare sotto ogni punto di vista le famiglie. In tale ottica sono impegnate tutte le forze che possono contribuire alla realizzazione di tali presupposti (enti proprietari, provincia, istituzione scolastica).

Il presente regolamento si rende necessario per l'individuazione di norme e linee di comportamento che garantiscano i diritti e al contempo fissino i doveri dei giovani, delle loro famiglie, così come del personale della stessa istituzione scolastica. Tali norme, che nascono da un percorso di condivisione tra le varie parti, devono essere consapevolmente accettate nel convincimento che qualsiasi comunità, anche la più piccola, ha bisogno di regole che costituiscono il solido terreno di una civile e sicura convivenza.

Le norme ed i principi illustrati nel presente Regolamento sono da intendersi sia per la sezione maschile che femminile; anche laddove genericamente si parli di "convittori" è da riferirsi parimenti inteso alle "convittrici", così come quando ci si riferisce a sostantivi di genere maschile quali: "studenti", "alunni", "allievi", "educatori" si dovrà intendere al contempo i complementari femminili: "studentesse", "alunne", "allieve", "educatrici".

CAPO I

- STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE -

Art. 1 **(L'AMMINISTRAZIONE)**

L'Amministrazione del Convitto prevede, vista la caratteristica di Istituto Omnicomprensivo, un Commissario Straordinario nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale che insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ognuno per le rispettive competenze, opera in assenza del Consiglio di Istituto, in base a quanto stabilito dalle norme vigenti e dalle regole contabili di cui al D.I. n. 44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Art. 2 **(IL DIRIGENTE SCOLASTICO)**

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo "A. Fanfani – A.M. Camaiti" sovrintende anche all'andamento educativo e disciplinare del Convitto, di cui il Collegio degli Educatori cura la Programmazione Educativa allegata al *Piano dell'Offerta Formativa* dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico presiede gli organi collegiali e coordina gli incontri del Collegio Educatori, della Commissione Disciplina, della Commissione mensa e del Comitato degli studenti convittori. Per un più efficace servizio si avvale di un Collaboratore, denominato Coordinatore del Convitto, di una referente delle educatrici per il Convitto femminile e di un referente per la sicurezza.

Art. 3

(IL COLLEGIO DEGLI EDUCATORI)

Gli educatori in servizio, siano essi a tempo determinato che indeterminato, formano il Collegio degli Educatori presieduto dal Dirigente Scolastico. Questi lo convoca secondo quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività o in diversa data, per sopraggiunte necessità. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del Convitto, o altra figura designata dal Dirigente Scolastico.

Nell'ambito delle proprie funzioni, il Collegio degli educatori:

- programma le proprie attività e propone i progetti;
- delibera il piano educativo del convitto;
- propone il funzionamento e l'articolazione dei convittori in gruppi di lavoro;
- formula proposte circa la regolamentazione interna;
- approva il regolamento;
- designa il rappresentante per la sicurezza;

Art. 4

(IL COORDINATORE DEL CONVITTO)

Il Dirigente Scolastico individua e nomina, tra gli educatori, un Coordinatore del Convitto. Nell'esercizio delle sue funzioni questi è supportato da un'educatrice referente per il convitto femminile e da un rappresentante per la sicurezza. Egli rappresenta l'anello di raccordo nell'ambito delle comunicazioni tra il Dirigente Scolastico ed il personale educativo del Convitto o il personale docente.

Il Coordinatore del Convitto, quale delegato del Dirigente Scolastico:

- svolge funzioni di coordinamento nei confronti degli altri educatori di cui propone orario di servizio e concorda il proprio orario direttamente con il Dirigente Scolastico;
- è delegato, con il supporto dell'educatrice referente per il convitto femminile, a disporre le modifiche di orario e dei turni degli educatori di volta in volta necessarie per fare fronte ad esigenze improvvise (assenze, sostituzioni, ecc.)
- collabora con il D.S. e il D.S.G.A in merito all'organizzazione del personale A.T.A. in servizio presso il Convitto;
- verifica quotidianamente e riferisce direttamente al Dirigente Scolastico in merito al funzionamento della mensa o di ogni altro servizio;
- garantisce la massima riservatezza e discrezione in merito alle questioni trattate direttamente con il Dirigente Scolastico;
- svolge, con il supporto dell'educatrice referente per il convitto femminile, funzioni esecutive in merito alla gestione quotidiana degli alunni convittori;

- coordina i rapporti e le comunicazioni tra il Convitto, le scuole e le famiglie degli alunni convittori e semiconvittori;
- promuove, con il supporto dell'educatrice referente per il convitto femminile, l'avvio dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni nei casi previsti dal Regolamento interno;
- svolge ogni altra funzione di volta in volta delegata dal Dirigente Scolastico.

Art. 5 (LA REFERENTE DEL CONVITTO FEMMINILE)

In piena collaborazione con il Coordinatore del Convitto, la referente del Convitto femminile, individuata fra le educatrici in servizio:

- propone l'orario di servizio delle educatrici;
- è delegata a disporre le modifiche di orario e dei turni degli educatori di volta in volta necessarie per fare fronte ad esigenze improvvise (assenze, sostituzioni, ecc.);
- svolge, con il supporto del Coordinatore del Convitto, funzioni esecutive in merito alla gestione quotidiana delle alunne convittrici;
- costituisce la referente per le convittrici ed in caso di problematiche emerse riferirà personalmente al Dirigente Scolastico e al Coordinatore del Convitto;
- promuove l'avvio dei provvedimenti disciplinari a carico delle alunne nei casi previsti dal Regolamento interno;
- relazione al termine dell'anno scolastico circa l'incarico assunto, evidenziando criticità emerse e soluzioni migliorative del servizio.

Art. 6 (IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA)

All'interno del Collegio degli Educatori è designato un educatore con funzioni di referente per l'edilizia, per la sicurezza e di qualsivoglia problematica relativa ai locali dei convitti, maschile e femminile con funzioni di controllo dei locali. Tale figura avrà funzioni di raccordo con gli enti locali, l'amministrazione provinciale, il RSPP e il Dirigente Scolastico per le necessarie iniziative di messa in sicurezza e tutela dell'ambiente di lavoro. In particolare dovrà puntualmente relazionare al Dirigente Scolastico e al Coordinatore del convitto circa le problematiche eventualmente emerse, i contatti intrattenuti con soggetti esterni all'Istituto e le soluzioni proposte al fine di garantire costantemente il più efficace sistema di sicurezza.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'educatore designato potrà essere esonerato dai servizi notturni e festivi per meglio gestire i rapporti con gli enti locali e i soggetti esterni di cui sopra.

ART. 7

(COMITATO DEGLI STUDENTI CONVITTORI)

La finalità del Comitato degli studenti convittori trova, per analogia, il suo fondamento giuridico nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249 del 24/6/1998). Nella sua articolazione tiene conto di un'adeguata presenza di alunni convittori e di alunne convittrici.

Il Comitato degli studenti convittori è composto da 10 alunni, di cui 3 alunne convittrici e 7 alunni convittori in ragione del numero alunni iscritti. Le elezioni del Comitato si svolgono di norma in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe.

Tutti i convittori sono eleggibili, ciascuno potrà liberamente esprimere la propria disponibilità all'incarico. Ogni convittore ha diritto al voto e può indicare una sola preferenza. Vengono designati gli alunni con maggior numero di voti, tenuto conto della necessaria rappresentatività di entrambi i sessi come sopra indicata.

Presidente di seggio è un convittore maggiorenne che provvede, al termine della votazione, a svolgere lo scrutinio dei voti e ad individuare gli eletti con la collaborazione di due convittori come scrutatori e la supervisione del Coordinatore del Convitto e della Referente del Convitto femminile.

Tutti i verbali delle elezioni, redatti dal Presidente di Seggio, vengono poi raccolti dal Coordinatore del Convitto e il Dirigente Scolastico provvede, sulla base delle risultanze, a proclamare gli eletti.

Il Comitato dei convittori ha durata annuale e rimane in carica fino all'elezione successiva.

Il Dirigente Scolastico convoca periodicamente il Comitato. Fuori dalle convocazioni, esso può riunirsi all'interno del Convitto qualora ne ravvisi la necessità, previa richiesta inoltrata al Coordinatore del Convitto ed autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico.

Per ogni convocazione del Comitato degli studenti convittori, si redige un sintetico verbale che, conservato nell'ufficio del Coordinatore degli educatori, è a disposizione di tutti i convittori. In ogni verbale deve essere sempre indicato il nominativo dei rappresentanti presenti.

Il Comitato degli studenti convittori, in collaborazione con il personale educativo, ha funzione propositiva e consultiva in merito all'organizzazione di attività rivolte agli alunni convittori e semi-convittori (tornei, giornalino, sito web, corsi su argomenti di interesse, progetti, ecc.); ha altresì facoltà di formulare proposte al Dirigente Scolastico, al Coordinatore del Convitto e al Collegio degli educatori in merito all'organizzazione di attività integrative per il tempo libero o per gli acquisti di sussidi per arricchire la dotazione del Convitto.

Il Comitato degli studenti convittori esprime pareri al Dirigente scolastico e al Collegio degli educatori per il miglioramento dell'Offerta educativa, propone modifiche al presente regolamento e collabora nell'organizzazione delle attività di orientamento rivolte agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria I grado e delle loro famiglie.

Il Comitato offre, inoltre, accoglienza ai nuovi iscritti e collabora per il mantenimento di un buon clima di relazione tra tutti gli alunni del Convitto incentivando ogni utile azione di promozione e rispetto del presente regolamento. Decadono dall'incarico i convittori che agiscano in sua violazione.

In caso di decadenza si procede a surroga con il primo fra i non eletti.

Può designare dei tutor per il contrasto al bullismo e quali forma di sostegno ai convittori più piccoli, in situazione di difficoltà o nuovi iscritti.

ART. 8 (LA COMMISSIONE MENSA)

E' istituita una commissione mensa composta da n. 5 convittori (3 maschi e 2 femmine) e un educatore, fra coloro che avranno presentato la loro candidatura in occasione delle elezioni per il Comitato degli studenti convittori. La commissione si riunisce periodicamente su convocazione del Dirigente Scolastico e può essere prevista la presenza di un cuoco della cucina per aspetti logistici e un amministrativo per la parte contabile.

Essa ha il compito di esprimere pareri circa la soddisfazione dei convittori nei confronti dei vari pasti, proporre soluzioni alternative e dare suggerimenti di cui, valutate la sostenibilità economica delle richieste e la fattibilità sul piano organizzativo, potrà tenersi conto.

In caso di decadenza si procede a surroga con il primo fra i non eletti.

Art. 9 (LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA)

All'inizio di ogni anno scolastico viene costituita la Commissione di Disciplina. Tale Organo, è composto da cinque membri effettivi (il Dirigente Scolastico, il Coordinatore del Convitto, un educatore e un'educatrice individuati su proposta del Collegio degli Educatori e una rappresentanza di tre alunni eletti in concomitanza al Comitato degli studenti Convittori di cui una convittrice e due convittori). Non sono ammesse candidature da parte di convittori che abbiano subito provvedimenti disciplinari. Gli stessi decadono laddove dovessero insorgere sanzioni di particolare gravità.

In caso di decadenza si procede a surroga con il primo fra i non eletti.

L'istituzione educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità degli allievi; nel caso in cui si dovessero verificare pur tuttavia gravi violazioni del presente regolamento e/o che infrangono le regole fondamentali della convivenza, la Commissione, convocata dal Dirigente Scolastico su segnalazione del Coordinatore del Convitto e con il supporto della referente delle educatrici, adotterà provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità del caso o alla reiterazione del fatto.

La commissione disciplina ha la funzione di esaminare tali comportamenti scorretti, ne considera le varie implicazioni e propone i provvedimenti disciplinari del caso, attenendosi di norma a quanto previsto nella sezione "sanzioni disciplinari" del presente regolamento. I provvedimenti deliberati a maggioranza in sede di Commissione Disciplinare verranno adottati e notificati agli interessati dal Dirigente Scolastico.

CAPO II - GLI EDUCATORI -

Art. 10

(PROFILO PROFESSIONALE DEL PERSONALE EDUCATIVO)

Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico e relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa, l'attività di formazione proposta dall'Istituto Omnicomprensivo o anche individuale. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.

Ogni educatore, proprio per la tipologia stessa del convitto che offre momenti di condivisione di aspetti di vita non solo professionale, ha il compito di porsi a modello per tutti i convittori, sia quelli che gli sono direttamente affidati, sia degli altri. E' pertanto ovvio e imprescindibile che le norme di comportamento qui contenute siano fedelmente seguite dagli educatori i quali si faranno carico di esigerne il rispetto.

Ogni educatore deve costituire un modello per i convittori. Pone in essere ogni strategia volta alla rimozione del malcontento, mettendone a conoscenza il Coordinatore del Convitto, la Referente del Convitto femminile e il Dirigente Scolastico.

In orario di servizio gli educatori sono tenuti alla vigilanza dei convittori loro affidati, esercitata adeguatamente in relazione all'età degli stessi ed alle attività proposte.

Durante il servizio notturno gli educatori vigilano costantemente che siano assicurate le condizioni per il necessario riposo fisiologico degli alunni e sono di supporto a coloro che avessero particolari necessità anche solo di conforto.

Pur nella necessaria fermezza, gli educatori dovranno rivolgersi ai Convittori con modi garbati ed educati, nel pieno rispetto umano dei ragazzi e delle ragazze. Gli educatori adegueranno il livello di trasmissione del messaggio in relazione alle problematiche di ogni ragazzo, favorendo un clima volto alla loro soluzione.

Gli educatori si impegneranno a rendere accogliente ed ospitale la struttura, cercando di meglio adempiere al ruolo di figura di riferimento adulta alla quale possano appoggiarsi i ragazzi che si trovano a vivere lontano dal contesto familiare.

Nell'esercizio delle loro funzioni, presso il convitto maschile è allestito un ambiente idoneo al confronto e al dialogo, dotato di armadietti per la custodia temporanea di oggetti personali. Di tale deposito sono direttamente responsabili.

Art. 11

(ATTIVITA' EDUCATIVA)

L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché alla socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono assistiti e

guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita del Convitto o dell'istituzione educativa. La medesima attività è pertanto finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione di specifiche strategie didattiche, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.

Sono funzionali all'attività educativa, la partecipazione alle riunioni collegiali previste dal Piano Annuale delle Attività, di programmazione e progettazione, di ricerca, di documentazione e ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti di interesse collegiale.

Tra gli adempimenti individuali degli educatori relativamente all'attività educativa rientrano:

- a) la preparazione del materiale per lo svolgimento dei compiti
- b) l'assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative;
- c) la gestione dei rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;
- d) l'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal Convitto, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa.

Le attività di carattere collegiale che interessano gli educatori sono costituite:

- dalla partecipazione alle riunioni collegiali e ai GLH previsti per alunni con H;
- dalla programmazione e progettazione;
- dalla discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti;
- dalla definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti Consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo interessato;
- dalla determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli allievi e con le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole frequentate dagli allievi medesimi.

Gli alunni convittori, per il tramite del Comitato degli alunni Convittori, possono presentare ai rispettivi educatori richieste per attività e progetti extrascolastici che verranno valutate caso per caso.

Art. 12

(COMPITI E DOVERI DI VIGILANZA DEGLI EDUCATORI)

Ciascun educatore, durante il proprio orario di servizio, è responsabile degli alunni convittori e semiconvittori a lui affidati dal momento del loro effettivo rientro in Convitto e per tutta la durata della loro permanenza, come concordato con le famiglie e tenuto conto dell'età e livello di maturità degli alunni affidati.

In considerazione della complessa articolazione della struttura, ciascun educatore è tenuto a vigilare e, se necessario, ad adottare gli opportuni provvedimenti, laddove assista a comportamenti scorretti anche da parte di convittori che non facciano parte del gruppo a lui affidato.

Ogni educatore, acquisitane la disponibilità, è tenuto ad accompagnare gli allievi convittori a lui affidati alle attività promosse dalla scuola, nonché a stage lavorativi, visite mediche o

altrove sia opportuno o necessario per fronteggiare improvvise emergenze o specifiche e documentate richieste dei familiari.

Nessun educatore può assentarsi anche solo temporaneamente dal Convitto in orario di servizio. Laddove, per esigenze correlate alle sue funzioni, dovesse assentarsi, sarà sua cura individuare il collega cui affidare il proprio gruppo.

Per le ragioni sopra esposte e per garantire agli alunni il necessario svago anche fuori dalle pertinenze scolastiche, sarà consentito agli educatori di assentarsi dall'ordinario luogo di lavoro per accompagnare gli allievi convittori fuori dalla sede del Convitto; in questo caso potranno affidare il restante gruppo ai colleghi rimasti in sede fino al suo rientro, anche con il supporto dei custodi eventualmente presenti.

L'obbligo di vigilanza in orario notturno dovrà essere esercitato nel rispetto della privacy dei convittori ma con il costante accertamento che tutto si svolga nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Gli studenti convittori sono tenuti ad avvertire i rispettivi educatori circa eventuali spostamenti che gli stessi abbiano necessità di compiere all'interno della struttura convittuale (es. verso il guardaroba).

CAPITOLO III

- NORME PER L'AMMISSIONE AL CONVITTO -

Art. 13 **(AMMISSIONE AL CONVITTO E SEMI-CONVITTO)**

Al Convitto sono ammessi gli alunni iscritti ad uno degli indirizzi di scuola secondaria di II grado afferenti all'Istituto Omnicomprensivo "Fanfani-Camaiti" di Pieve Santo Stefano riportati in introduzione o regolamentati da apposite convenzioni. La domanda di ammissione (in formula convitto o semi-convitto), deve essere redatta contestualmente alla domanda di iscrizione alla Scuola, preferibilmente entro la data di scadenza dell'iscrizione scolastica medesima, secondo le modalità previste dalle procedure *on-line*. Compatibilmente con i posti disponibili possono essere accolte anche domande tardive o, per alunni trasferiti da altra istituzione scolastica, in corso d'anno.

I genitori possono iscrivere al Convitto i propri figli a tempo pieno con permanenza notturna (Convittori) o a tempo parziale (Semiconvittori)

L'ammissione al Convitto è concessa in base alle richieste presentate entro il limite di capienza dei convitti Maschile e Femminile.

Nel caso in cui le domande per la permanenza notturna siano superiori ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria per chi chiede di accedere ai servizi del convitto sulla base ai seguenti criteri:

1. familiarità (fratelli o sorelle) di convittori già ammessi;
2. possibilità di fare rientro a casa durante il fine settimana;

3. assenza di provvedimenti disciplinari nel fascicolo dell'alunno;
4. valutazione conseguita nell'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione;

Coloro che si iscrivono alle classi prime non possono di norma aver superato il 16° (sedicesimo) anno di età (al 31 dicembre dell'anno in cui si presenta domanda di iscrizione). Coloro che provenendo da altri istituti si iscrivono alla classe Seconda non devono di norma aver compiuto il 17° (diciassettesimo) anno di età.

Tutti i convittori e semiconvittori saranno ogni anno automaticamente riconfermati per la restante durata del ciclo di studi in presenza delle seguenti condizioni:

1. Siano in regola con la documentazione richiesta dal Convitto;
2. Non siano incorsi in un provvedimento disciplinare che comporti l'allontanamento temporaneo dal Convitto. Sanzioni alternative all'allontanamento temporaneo, così come previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, sono ad esso equiparate;
3. Pur in presenza di richiami disciplinari, abbiano ottenuto parere favorevole dal Collegio degli Educatori presieduto dal Dirigente Scolastico, in merito al comportamento tenuto nell'anno precedente;
4. Siano in regola con il pagamento delle rette relative all'anno scolastico precedente. In caso contrario le famiglie saranno chiamate a regolarizzare la loro posizione debitoria anche in assenza di una ripresa del servizio.

Nei casi di non ammissione alla classe successiva il Collegio degli educatori, si riserva la facoltà di valutare la riammissione sulla base della compatibilità dell'ambiente convittuale alla personalità del ragazzo, o a eventuali problemi di salute che abbiano concorso all'insuccesso scolastico.

Particolari situazioni segnalate dalla famiglia o dai servizi sociali al momento dell'iscrizione, o emerse anche successivamente, verranno attentamente valutate dal Dirigente Scolastico e dal Coordinatore del Convitto che, previa consultazione del Collegio Educatori, decideranno in via definitiva sull'accoglimento delle domande.

Nell'ottica di una vera inclusività il Convitto annesso all'Istituto "FanfaniCamaiti" non preclude l'ammissione ad alunni certificati, ma pone in essere un confronto con la famiglia e il personale specialistico che li ha in cura per la valutazione dell'accoglienza. Per gli alunni in possesso di certificazioni ai sensi della L.104 si terrà conto del parere dei neuropsichiatri di riferimento in relazione alla capacità di ogni singolo alunno di sostenere in modo positivo la vita del convitto. E' previsto il parere positivo del neuropsichiatra, senza il quale convittori in possesso della certificazione ai sensi della legge 104 potranno permanere in Convitto solo previo accertamento del raggiungimento degli obiettivi minimi di autonomia da parte degli educatori di riferimento. Non essendo previsto nell'ordinamento dei convitti figure specializzate a supporto degli alunni portatori di handicap, la permanenza in convitto nei weekend sarà subordinata alla garanzia di un adeguato numero di educatori in servizio ed in funzione dei livelli di autonomia dell'alunno certificato.

Non saranno accolte domande di iscrizione al semi-convitto da parte degli alunni che:

- abbiano subito un provvedimento disciplinare di allontanamento definitivo dal Convitto

- non siano in regola con i pagamenti delle rette (compresi gli anni passati);
- si siano ritirati dal convitto a causa della mancata condivisione della funzione educativa e degli altri principi, regole e criteri organizzativi stabiliti nel presente regolamento;

Gli studenti che non risultano ammessi al Convitto o al semi-convitto, in qualità di studenti, possono usufruire dei mezzi dell'istituto i cui tragitti saranno posti a pagamento sulla base delle tariffe pubbliche o mediante contributo quantificato dall'istituzione scolastica in Euro 30,00 annuali.

Per gli alunni che non sono in regola con la documentazione, dopo aver proceduto alla richiesta di regolarizzazione, nell'ipotesi di una perdurante inadempienza, sarà disposto l'allontanamento dal convitto.

Il coordinatore del Convitto, con il supporto della referente del convitto femminile e della segreteria didattica, si farà carico dei controlli di regolarità.

Nel caso di genitori separati o divorziati ovvero di sussistenza di un particolare regime di affidamento o specifiche condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sarà cura dell'interessato produrre eventuale documentazione dell'autorità giudiziaria di cui ritengano la scuola e il convitto debbano essere edotti. Onde poter ottemperare ad eventuali disposizioni in ordine all'affidamento dei minori e al regime di visita durante i periodi ricreativi, resta a carico dei genitori ovvero degli esercenti la responsabilità genitoriale informarne il Dirigente Scolastico, il Coordinatore del Convitto e la Referente del Convitto femminile.

Fatte salve situazioni di malattia per i quali si rende necessario attendere l'arrivo dei genitori, non sono ammessi ai servizi del Convitto alunni che non frequentino le lezioni.

Art. 14 (RETTA DI FREQUENZA)

I genitori, i tutori o i detentori della responsabilità genitoriale degli studenti convittori sono i responsabili del pagamento della retta del Convitto e sono tenuti a versare l'importo richiesto in base alle rate e secondo le modalità sotto riportate. Eventuali forme di disagio economico potranno da questi essere comunicate al comune di residenza che può concorrere al pagamento della retta.

Eventuali aumenti della retta valgono dal 1 Settembre successivo alla data di determinazione dell'aumento. L'eventuale aumento è disposto in seduta congiunta dal Commissario Straordinario, dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenuto conto dei costi sostenuti dall'amministrazione e rivisti sulla base degli indici ISTAT.

La retta del Convitto, comprensiva di ogni costo relativo a vitto e alloggio dal lunedì al venerdì, all'assistenza sanitaria di primo intervento, al servizio di lavanderia, all'uso di ogni struttura e attrezzatura anche ricreativa del Convitto, è fissata per l'a.s. 2017/18 in:

€ 1.395.00 per:

- Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria "A.M.Camaiti"

- Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale "A.M.Camaiti"

€ 1.575.00 per:

- Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "M. Buonarroti" con sede in Caprese Michelangelo

La retta prevista per l'Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "M. Buonarroti" comprende il servizio di trasporto dalla sede del Convitto in Pieve Santo Stefano alla sede della Scuola ubicata nel Comune di Caprese Michelangelo ed i pasti sostenuti nei giorni del rientro pomeridiano presso l'istituto alberghiero.

L'importo della retta per tutti i convittori è relativo all'intero periodo che va dal giorno precedente l'inizio delle attività didattiche all'ultimo giorno di lezioni in base al calendario scolastico come deliberato dal Collegio dei docenti.

Non sono ammesse decurtazioni parziali alla retta mensile per la mancata frequenza del Convitto.

La retta del Convitto non include il contributo di laboratorio richiesto per le spese anticipate dalla scuola quali ad esempio acquisto materie prime alberghiero e prove degustative, prodotti chimici e/o attrezzature di laboratorio, uscite nel territorio per sopralluoghi e/o altre attività, ecc...

Art. 15

(MODALITA' DI PAGAMENTO E INADEMPIENZE)

La retta annuale viene pagata in rate fisse come di seguito indicate:

TABELLA A	
Istituto Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria "A.M.Camaiti"	
Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale "A.M.Camaiti"	
15/09 rata di settembre/ottobre	232,50 €
15/11 rata di novembre/dicembre	310,00 €
15/01 rata di gennaio/febbraio	310,00 €
15/03 rata di marzo/aprile	310,00 €
15/05 rata di maggio/giugno	232,50 €
Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "M. Buonarroti"	
15/09 rata di settembre/ottobre	262,50 €
15/11 rata di novembre/dicembre	350,00 €

15/01 rata di gennaio/febbraio	350,00 €
15/03 rata di marzo/aprile	350,00 €
15/05 rata di maggio/giugno	262,50 €

Il pagamento della retta potrà avvenire esclusivamente tramite bonifico su conto corrente postale intestato all'Istituto. Non sono ammesse altre modalità di pagamento.

Poiché l'importo annuale della retta si riferisce a spese di sistemazione logistica, amministrativa, ecc., che sono in ogni caso sostenute dall'amministrazione, indipendentemente dalla durata della permanenza dello studente nella struttura, tale importo è comunque dovuto per intero.

L'interruzione della frequenza del Convitto dà diritto alla restituzione dell'importo anticipato e relativo al servizio non fruito dopo la richiesta ufficiale di cessazione. Fino al 15° giorno del mese verrà rimborsata la restante metà, oltre il 15° giorno il mese, verrà conteggiato per intero. In caso di allontanamento definitivo dal Convitto per ragioni disciplinari, il pagamento sarà dovuto per intero nella rata di riferimento come sopra scandite e nessuna restituzione sarà dovuta per quanto anticipato.

Il regolare pagamento della retta, entro i termini previsti, è condizione indispensabile per la permanenza nel Convitto.

Pertanto, in caso di inadempienza del pagamento della retta entro i termini stabiliti dalla precedente Tabella A non si potrà procedere alla conferma automatica dell'ammissione al Convitto per l'anno scolastico successivo e si potrà procedere alla revoca del servizio per l'anno in corso.

Art. 16

(PERMANENZA IN CONVITTO NEI WEEKEND E NEI FESTIVI)

Le rette di cui alla tabella A sono state definite in base all'orario delle lezioni della Scuola che è articolata su cinque giorni alla settimana con orario dal lunedì al venerdì. Nel caso di festivi infrasettimanali (nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì), gli allievi convittori, previa richiesta delle famiglie, sono autorizzati a rimanere nella struttura, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle famiglie per il singolo giorno in più.

Coerentemente con i principi espressi in "Introduzione", laddove è chiaro che «Il Convitto annesso all'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "A.M. Camaiti" di cui è parte integrante, è stato istituito per agevolare la frequenza, anche per alunni eventualmente residenti in luoghi lontani, alle tre scuole secondarie di II grado cui è collegato» si precisa che il Convitto, proprio quale struttura annessa ad una istituzione scolastica, prevede di norma la frequenza solo nei periodi di in cui si svolgono le lezioni (fatti salvi i festivi infrasettimanali sopra disciplinati). La permanenza in Convitto potrà tuttavia essere consentita per agevolare gli alunni convittori nella partecipazione ad eventi ed iniziative promosse dalla scuola e che si svolgono durante il fine settimana.

Il Convitto appoggia i suoi valori sulla condivisione educativa con le famiglie ed il rientro settimanale in famiglia rappresenta l'occasione per rinsaldare tale sistema di alleanza.

Fermo restando che il Convitto conferma l'apertura per 7 giorni su 7 per la verificata necessità negli anni di garantire il servizio, la permanenza degli alunni convittori, per i principi che sottendono al patto educativo di corresponsabilità, dovrà avere carattere episodico e debitamente motivato da parte delle famiglie. Le richieste, redatte dalle famiglie su apposito modello scaricabile dal sito della scuola, dovranno pervenire entro il lunedì mattina precedente il weekend e saranno valutate dal Dirigente Scolastico, con l'ausilio del Coordinatore e della referente del convitto femminile, in relazione alla possibilità di garantire un servizio adeguato alle specificità dell'alunno. La mancata risposta entro il mercoledì successivo vale come mancata autorizzazione. Al riguardo non verranno accettate richieste incomplete o tardive, fatte salve situazioni valutabili caso per caso dal Coordinatore del Convitto.

In caso di fruizione del Convitto nei finesettimana, ferma restando la quota annuale che non subisce variazioni, alle famiglie dei Convittori è richiesta la corresponsione di 15 € per ciascun finesettimana a titolo di compartecipazione al maggior aggravio di spesa. Nulla sarà invece dovuto dalle famiglie laddove i ragazzi si tratterranno nei Weekend presso il Convitto su indicazione dei Consigli di Classe per la partecipazione ad eventi promossi dalla Scuola stessa.

In caso di permanenza durante i finesettimana è possibile che per ragioni funzionali le studentesse convittrici siano alloggiate presso un'apposita ala del Convitto maschile.

Decadono dalla possibilità di permanere nel Convitto durante i finesettimana gli alunni il cui comportamento sia stato sanzionato con allontanamento temporaneo dalla struttura.

Il weekend per cui si chiede la permanenza in convitto, deve essere racchiuso tra due periodi di frequenza del convitto.

Art. 17 (STUDENTI SEMICONVITTORI)

Sono da considerarsi semiconvittori gli alunni che, iscritti agli indirizzi di scuola secondaria di II grado di Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo, ne facciano richiesta. I semiconvittori hanno diritto a frequentare gli spazi comuni del Convitto (bar, sala giochi, ecc...), pranzare presso la mensa e partecipare alle attività di studio pomeridiano e ai progetti promossi dal Convitto.

L'iscrizione al semiconvitto comporta il pagamento di un contributo alle spese fissato in € 30,00 e comprende i seguenti servizi:

- Copertura assicurativa;
- Fruizione della mensa al costo agevolato di 2,50€ (anziché 4,00€) limitatamente al pranzo;
- Accesso ai locali comuni del Convitto (sala ricreativa, sala giochi, ecc...);
- Servizio di vigilanza e attività di studio assistito da parte degli educatori (dal lunedì al venerdì fino alle h.17:00);
- Possibilità di partecipare alle attività ricreative e sportive organizzate dal convitto al costo proposto ai convittori (ad ex. corso di equitazione, Softair, Corso di Breakdance, tiro con l'arco, ecc... a seconda dell'offerta formativa di anno in anno presentata)

- Uscite nel territorio a fini didattici e ricreativi organizzate dal Convitto;

Il pasto sarà addebitato al costo agevolato solo a fronte del regolare versamento della quota di iscrizione. In tal caso l'allievo semiconvittore ha diritto al pagamento agevolato fissato in € 2,50 per ciascun pranzo. Gli studenti semiconvittori possono rimanere in Convitto solo fino al termine delle attività di studio (ore 17:00).

Per gli studenti semiconvittori che frequentano gli istituti di Pieve Santo Stefano, gli educatori sono loro responsabili dal momento dell'ingresso in mensa fino all'inizio delle lezioni pomeridiane nei giorni previsti per il rientro o fino al termine delle attività di studio. Alle ore 17:00 cessa il servizio di semi-convitto. Per l'effetto i semi-convittori dovranno celermente tornare alle proprie dimore e termina l'attività di sorveglianza. I semi-convittori rientreranno a casa secondo le modalità richieste dalle famiglie che potranno autorizzare il rientro in autonomia ovvero venire a prelevare i propri figli personalmente. Le famiglie che intendano autorizzare i propri figli minorenni ad uscire prima delle ore 17:00 dovranno indicare in apposito modulo l'orario a cui si richiede l'uscita.

In apposito registro dovrà essere annotata la presenza e l'uscita giornaliera dei semiconvittori.

Gli alunni semiconvittori sono sottoposti alle stesse norme disciplinari previste per gli alunni convittori e sono seguiti durante le ore di studio e di permanenza in Convitto dagli educatori, che riferiscono al Dirigente Scolastico, al Consiglio di classe ed alla famiglia circa il loro impegno ed il profitto conseguito.

CAPITOLO IV

- PRESTAZIONI DEL CONVITTO -

Art. 18

(SERVIZI EROGATI AGLI STUDENTI CONVITTORI)

Il pagamento della retta di ammissione al convitto dà diritto a:

1. Alloggio (ospitalità in camere da 2 a 6 posti presso il convitto maschile e da 2 a 8 posti presso quello femminile) dal lunedì al venerdì a pranzo;
2. Assistenza allo studio tramite il servizio degli educatori;
3. Servizio di lavanderia (lavaggio e stiratura della biancheria da letto e personale);
4. Prima colazione, pranzo e cena presso la locale mensa dal lunedì al venerdì (è compreso il pranzo al sacco nei giorni in cui sono previste delle uscite e il venerdì per gli studenti che fanno rientro a casa prima dell'orario del pranzo);
5. Merenda pomeridiana (pane e olio, frutta o pane e marmellata);
6. Trasporto da e per la scuola (altri spostamenti rientrano invece nel contributo di laboratorio);
7. Assistenza sanitaria, come sotto precisato.

Qualsiasi servizio non contemplato nella presente sezione (fornitura prodotti per il bagno, carta igienica, detergenti personali, ecc...) non è da intendersi incluso nella retta.

Gli alunni dell'Istituto Alberghiero usufruiranno del pasto degustativo nel corso delle attività laboratoriali di cucina solo se in regola con il contributo di laboratorio versato, diversamente saranno tenuti a corrispondere la quota prevista per i pasti (2,50 € per convittori e semi-convittori).

Art. 19 (SERVIZIO MENSA)

Il servizio mensa inizia per gli studenti convittori alle ore 7:30 con la colazione che termina alle ore 8:00. Dalle ore 13:30 alle ore 14:30 prosegue con la distribuzione del pranzo agli alunni convittori e semiconvittori; dalle 19:15 alle 20:00 si eroga la cena agli allievi convittori.

La mensa del Convitto è riservata agli studenti convittori e semiconvittori, assistiti dai rispettivi educatori. I semiconvittori regolarmente iscritti possono accedere al servizio mensa per i pranzi dal lunedì al venerdì al costo agevolato di 2,50€.

I genitori degli alunni convittori, gli alunni non iscritti al semiconvitto qualora abbiano il rientro scolastico pomeridiano ed il personale dipendente dell'istituto che non risulta in servizio di vigilanza degli alunni possono accedere alla mensa dopo aver effettuato prenotazione entro le ore 11:00 della stessa mattina e previo pagamento del buono quantificato in € 4,00 da consegnare tassativamente al personale di cucina. Ogni altro soggetto esterno, autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore del Convitto corrisponde 10€ per ciascun pasto, fatte salve apposite convenzioni.

Una volta acquistato, il buono potrà essere solo utilizzato e non rimborsato.

Per ragioni organizzative e di servizio, salvo casi eccezionali dei quali il personale di cucina dovrà essere avvertito preventivamente, gli alunni convittori non potranno accedere alla mensa dopo le ore 20:00.

Gli allievi convittori e semiconvittori, così come tutto il personale, durante i pasti, sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso, adeguato al contesto scolastico, evitando di indossare cappelli, cuffie e cappucci. Non è ammesso l'accesso con le ciabatte.

Al termine dei pasti l'educatore attende che tutti i convittori abbiano terminato ed esce dal refettorio assieme a tutti i ragazzi del suo gruppo in maniera ordinata e non chiassosa.

Il menù viene preparato in base a una tabella dietetica, predisposta da personale specializzato e sottoposto all'attenzione della ASL di competenza. Il personale di cucina dovrà ad esso attenersi anche nella sua articolazione settimanale e solo per motivate ragioni di cui dovrà darsi conto al Dirigente Scolastico, al Coordinatore del Convitto e al DSGA potranno essere apportate modifiche.

Detto personale dovrà altresì garantire il pranzo per gli alunni convittori e semiconvittori che frequentano l'istituto di Caprese Michelangelo nei giorni in cui è previsto il rientro settimanale, curando la cottura e la trasmissione di cibo in perfette condizioni qualitative e quantitative.

Se prescritti, saranno assicurati menù personalizzati definiti da medici o specialisti, ad esclusiva tutela della salute del convittore. Eventuali allergie alimentari o patologie mediche

(ad esempio celiachia diagnosticata) devono essere documentate con certificato medico e comunicate al personale infermieristico che dovrà predisporre una dieta adeguata. Ad ogni pasto è prevista la scelta di un piatto non contenente carne di maiale per chi ne fa richiesta. Non potranno essere garantiti regimi alimentari dovuti a scelte personali ancorché con certificato di un dietista. A titolo di esempio si riportano le diete che non è possibile assicurare: Dieta Atkins, Dieta Scarsdale, Dieta Zona, Dieta proteica, Cronodieta, Dieta punti, Vegetariana, Vegana, Dieta dissociata o ogni altro regime dimagrante. E' prevista una Commissione disciplinata all'art. 8 con funzioni propositive e di segnalazione di eventuali problematiche del menù predisposto.

Art. 20 (SERVIZIO DI LAVANDERIA)

Ogni nuovo convittore, all'atto della convocazione all'inizio dell'anno scolastico, dovrà presentarsi accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci munito del corredo previsto dal Convitto come di seguito indicato:

- n. 2 coppie di lenzuola (sopra e sotto);
- n. 4 asciugamani;
- n. 1 sacco per la biancheria sporca;
- n. 1 cuscino;
- n. 1 piumone (facoltativo).

Per usufruire del servizio di lavanderia, a ciascun convittore verrà assegnato un numero di matricola che dovrà essere cucito su tutta la biancheria e sugli indumenti per i quali si intende avvalersi del servizio di lavanderia. Si consiglia di non affidare al servizio di lavanderia interna indumenti delicati o che richiedono particolari lavaggi, diversamente l'amministrazione non risponde di eventuali danneggiamenti.

Art. 21 (ASSISTENZA SANITARIA)

Tutti i convittori, all'arrivo in Convitto, devono essere muniti della seguente documentazione:

- attestazione di idoneità alla vita convittuale (sottoscritto dalla famiglia e, per gli alunni con disabilità, rilasciato dal neuropsichiatra che ha in cura il convittore);
- tessera sanitaria;
- certificato medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica;
- certificato delle vaccinazioni;
- scheda sanitaria su modello dell'Istituto.

Quest'ultimo documento, da compilare dai genitori e/o dal medico di famiglia con i dati relativi allo stato di salute, comprese eventuali vaccinazioni, allergie, terapie, ecc., deve essere consegnata all'infermiera che provvederà a custodirla e consegnarla in caso di necessità al personale medico, nel rispetto delle norme sulla riservatezza e sulla sicurezza dei dati (D.L.vo 196 del 30/6/2003).

I genitori, durante tutto il periodo di permanenza in convitto dei propri figli, sono tenuti a comunicare con sollecitudine eventuali variazioni a quanto già dichiarato.

Il Convitto garantisce la presenza di personale infermieristico, secondo il seguente orario:

ORARIO DI SERVIZIO:		
LUNEDI' /GIOVEDI'	7:30 – 19:30	
VENEDI'	7:30 – 13:30	

L'orario di servizio potrà subire modifiche in caso di assenza del personale non sostituibile e non sarà garantito nei giorni di sospensione delle attività didattiche

Fuori da tale orario o per i casi che verranno valutati più seri, gli educatori si rivolgeranno all'assistenza sanitaria di un medico del servizio sanitario nazionale tramite il Pronto Soccorso o al servizio di guardia medica. Le altre prestazioni (assistenza medica di base, prestazioni specialistiche, prescrizione farmaci, ecc...) sono di competenza della famiglia dello studente.

Non è consentito agli alunni convittori di tenere nei propri armadietti qualsiasi tipo di farmaci. Eventuali terapie prescritte dal medico saranno comunicate dai genitori all'infermiera, affinché provveda alla corretta somministrazione delle stesse. Se debitamente documentata, sarà consentita l'auto-somministrazione.

Il locale infermeria del Convitto serve solo per i primi interventi di urgenza, per effettuare medicazioni o altre operazioni che risultino di competenza del personale infermieristico.

In caso di malattia o infortunio dello studente convittore, il Convitto provvede tramite il proprio personale infermieristico a fornire le prime cure e se necessario anche attraverso le prestazioni del Pronto Soccorso o della Guardia Medica. La famiglia viene immediatamente avvertita dall'educatore, dal docente in servizio o dall'infermiera.

Per fruire di cure continuative e protratte nel tempo gli alunni, o a seguito di gravi episodi, anche sentito il parere del medico convenzionato, i convittori dovranno fare al più presto rientro in famiglia, anche al fine di evitare situazioni di contagio.

Gli studenti fuori sede che desiderano usufruire dell'assistenza medica presso la locale ASL devono provvedere all'iscrizione temporanea del domicilio sanitario, consegnando la documentazione seguente ad uno degli "Sportelli dell'anagrafe sanitaria".

- Modulo di iscrizione temporanea domicilio sanitario
- Tessera sanitaria
- Copia documento d'identità
- Certificato attestante l'iscrizione ad una delle Scuole dell'Istituto "Fanfani Camaiti"

Questa procedura consente di effettuare la scelta del “medico di base” a Pieve Santo Stefano, in alternativa a quello del comune di residenza per un periodo di un anno, periodo che potrà essere eventualmente rinnovato.

CAPITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEL CONVITTO -

Art. 22 (DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI CONVITTORI)

Il Convitto si configura come un’istituzione finalizzata alla promozione educativa, culturale e ricreativa. I convittori sono tenuti a mantenere un sincero rispetto dei propri educatori oltre che di tutto il personale dell’Istituto, del Dirigente Scolastico e della struttura presso la quale sono ospitati, avendone sempre massima cura.

Lo studente convittore risponde nei confronti del Dirigente Scolastico, del Coordinatore del Convitto e degli Educatori del suo comportamento disciplinare e scolastico. Le famiglie vengono tempestivamente informate sul comportamento di cui sopra, anche attraverso incontri periodici con il personale educativo.

L’allievo convittore è tenuto a seguire le indicazioni degli educatori, a rispettare buone regole di convivenza democratica e ad usare modi cortesi verso tutto il personale in servizio nell’Istituto.

L’alunno convittore è tenuto ad osservare l’orario predisposto per le attività interne, in particolare le ore da dedicare allo studio secondo i tempi previsti.

Il convittore deve curare con la massima scrupolosità l’igiene della propria persona, la pulizia e l’ordine della propria camera e il rispetto per i locali dell’Istituzione, anche come forma di rispetto per i compagni con cui condivide l’alloggio.

Lo studente convittore è tenuto a frequentare regolarmente l’attività scolastica e ad assolvere assiduamente gli impegni quotidiani di studio. Egli è tenuto inoltre ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei suoi collaboratori, degli educatori, di tutto il personale del Convitto e degli altri convittori lo stesso rispetto, anche formale che chiede per sé.

L’alunno convittore è tenuto ad osservare le disposizioni di sicurezza stabilite dalla normativa vigente e/o quelle affisse in tutti i locali e ad assumere atteggiamenti prudenti che non esponano sé o gli altri a situazioni di pericolo.

Lo studente convittore è tenuto ad utilizzare correttamente e con la massima diligenza le strutture, le apparecchiature e gli strumenti dei quali venga autorizzato l’utilizzo, senza arrecare danni al patrimonio dell’Istituzione, all’integrità personale o a beni di altri convittori. Usi impropri o negligenti sono soggetti a sanzione disciplinare.

Ciascun convittore condivide con tutto il personale la responsabilità di rendere accogliente e decoroso il proprio ambiente, impegnandosi ad averne cura.

Art. 23 (ORARI GIORNALIERI IN CONVITTO)

La giornata convittuale è scandita da apposito orario proposto dal Collegio Educatori. Quanto stabilito dovrà essere rispettato da tutti gli ospiti convittori e semiconvittori. Gli educatori dovranno promuovere la cultura del rispetto di tali orari. Una normale giornata in Convitto ha la seguente articolazione:

Ora	Attività	Norme di comportamento
Convitto Maschile: Ore 7:00 Convitto Femminile: Ore 6.30 (alberghiero) Ore 6.45 (forestale e tecnico)	Sveglia	Al momento della sveglia mattutina ogni convittore è tenuto ad alzarsi senza indugiare e senza che siano necessari ripetuti richiami.
Convitto Maschile Ore 7:00 – 7:30 Convitto Femminile 6.30 – 7.20	Igiene personale	Ogni convittore avrà cura della propria igiene e dell'ordine della propria persona, lasciando puliti i servizi igienici.
Ore 7:30	Transfert alunne convittrici	Le alunne convittrici si recheranno presso i locali del convitto maschile per la prima colazione.
Ore 7:30 – 8:10	Prima colazione	I convittori accedono ordinatamente in refettorio per la colazione.
Ore 7.55	Partenza per Caprese	Trasferimento a scuola mediante autobus per gli alunni che frequentano l'Istituto per Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera di Caprese Michelangelo. I restanti convittori possono rientrare in camera per prendere il materiale scolastico; le convittrici attendono l'inizio delle lezioni negli spazi comuni
Ore 13:30 – 14:15	Pranzo	I convittori si servono e fanno richiesta solo del cibo ad essi necessario, evitando sprechi di qualunque natura.
Ore 14.15- 14.30	Rientro in Convitto Femminile	Le studentesse convittrici che rientrano al Convitto femminile lo fanno con il pullman dell'Istituto.
Ore 14:30 – 15:00	Periodo ricreativo	Gli allievi convittori trascorrono la ricreazione negli spazi comuni o, quando le condizioni climatiche lo permettono, nelle pertinenze esterne.
Ore 15:00 – 17.00		Nei giorni in cui non sono previste lezioni pomeridiane i convittori tornano a scuola con il proprio educatore per lo studio che si svolgerà nei locali assegnati a ciascun team, Le convittrici svolgono le attività di studio pomeridiano nelle loro camere o

	Studio assistito	negli spazi predisposti nel Convitto femminile. Durante questo periodo i ragazzi hanno il dovere di dedicarsi esclusivamente alla loro formazione culturale, espletando con scrupolo e serietà i compiti scolastici con il costante supporto degli Educatori.
Ore 17:05 – 18:30	Uscita o svago	I Convittori possono riposare, praticare attività ludico-sportive programmate, oppure usufruire della “uscita libera”, o “accompagnata”, per fare rientro con puntualità all’ora di cena, secondo quanto disciplinato dagli artt. 36 – 37
C.femminile Ore 19.00	Rientro al Convitto Maschile	Le Convittrici, si recano a cena presso il Convitto maschile accompagnate dal pullman dell’Istituto.
Ore 19:15 / 20:00	Cena	Come per il pranzo. Fatte salve eccezioni, alla cena non sono ammessi i semi-convittori.
Ore 20:00	Rientro in Convitto Femminile	Le convittrici rientrano al Convitto femminile con il pullman dell’istituto.
Ore 20:00 – 22:30	Momento ricreativo	Nelle ore serali possono essere previste attività sportive, ricreative e culturali. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite, contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative. Tutti i ragazzi curano in tale periodo la propria igiene personale e si preparano per il riposo notturno.
Ore 22:45	Silenzio	Si spengono le luci interne per la necessaria quiete di tutti. Oltre questo orario non è più consentito l’uso di dispositivi rumorosi.

Nei giorni previsti per i rientri pomeridiani, gli educatori sono tenuti a far rispettare l’inizio delle lezioni. In caso di subentrato malessere del convittori da cui derivasse l’impossibilità di proseguire le lezioni, l’educatore di riferimento ne dovrà dare tempestiva comunicazione al docente della prima ora pomeridiana per l’annotazione dell’assenza sul registro.

NEI GIORNI NEI QUALI SI SVOLGONO LE LEZIONI POMERIDIANE:

Ore 14.15	Forestale e Tecnico Rientro in classe per le lezioni pomeridiane	Gli alunni al termine del pranzo vengono accompagnati in classe dagli educatori
Ore 16.45	Rientro da scuola Forestale e tecnico	Convittori e convittrici rientrano in convitto al termine delle lezioni
Ore 16.45 rientro in convitto	Rientri da scuola Alberghiero	Gli allievi dell’alberghiero si trattengono a pranzo presso il plesso di Caprese M.lo facendo rientro in convitto con il pullman dell’istituto
Ore 17.00	Rientro in convitto femminile forestale e tecnico	Le convittrici vengono accompagnate in convitto con il pullman dell’Istituto.

Scansione oraria nei finesettimana, nei festivi o nelle giornate di sospensione delle attività didattiche e ferme restando le norme di comportamento indicate:

Ora	Attività
Ore 8:30 – 9:00	Sveglia e pulizia personali
Ore 9:00 – 9:30	Prima colazione
Ore 9:30 – 12:00	Studio individuale, televisione, musica, attività programmate, Santa Messa (a richiesta), uscita libera o accompagnata
Ore 13:00	Ingresso a mensa per il Pranzo
Ore 14:00 – 19:00	Periodo ricreativo
Ore 19.15	Cena
Ore 20:00 – 22:30	Momento ricreativo
Ore 22:45	Silenzio

Ogni convittore è tenuto a lasciare puliti i servizi igienici, a riordinare la propria camera, rassettare i propri indumenti e gli effetti personali, al fine di agevolare le pulizie della camera. Prima dell'inizio delle lezioni dovrà altresì provvedere a rifarsi il letto e al riordino dei propri effetti personali. L'amministrazione non risponde di eventuali oggetti lasciati fuori posto che, se ritenuto opportuno, anche solo a fini di decoro, potranno essere rimossi.

Le camere dovranno essere lasciate in ordine senza scarpe, indumenti o effetti personali fuori posto. Il Rappresentante per la sicurezza vigilerà sullo stato di manutenzione delle camere, provvedendo a rimuovere oggetti pericolosi o che impediscono l'effettuazione delle pulizie. A nessun convittore è concesso di rimanere a letto arbitrariamente. Gli educatori in servizio vigileranno su tali circostanze.

Durante le ore di studio, i convittori e le convittrici che necessitano di assentarsi (per andare al bagno, a bere, ecc.) devono chiedere l'autorizzazione all'educatore / educatrice di riferimento. Avranno altresì cura di limitare l'uscita allo stretto necessario senza vagare in altri locali.

Al rientro dall'attività scolastica antimeridiana gli allievi convittori ed i semiconvittori, secondo la chiamata del gruppo di appartenenza, devono, in modo sollecito e ordinato, recarsi a mensa accompagnati dal proprio educatore che ne registrerà la presenza.

L'uso delle docce è consentito fino alle ore 22:00.

Art. 24 (IN CASO DI MALATTIA)

Se un allievo non si sente in grado di alzarsi perché malato è tenuto ad avvertire tempestivamente l'educatore che a sua volta informerà l'infermiera di turno. Lo stesso personale educativo ne darà segnalazione al Coordinatore del Convitto per l'opportuna segnalazione alla famiglia cui potrebbe essere richiesto di provvedere al rientro del ragazzo a casa.

L'allievo convittore che al mattino si dichiara ammalato sarà sottoposto alla visita del personale infermieristico del Convitto e, oltre che la terapia del caso, potrà seguire una dieta in bianco. In tale periodo dovrà naturalmente riguardarsi e rinunciare all'uscita pomeridiana o altre attività che contrastino con il suo stato di salute. Nella previsione di un decorso lungo della malattia, per situazioni che possono compromettere lo stato di salute

del convittore o che richiedono periodi di osservazione, i genitori si occuperanno di provvedere personalmente al suo rientro a casa, venendo a prenderlo.

In caso di permanenza presso il convitto maschile la vigilanza sarà affidata ad uno degli educatori in servizio (rappresentante per la sicurezza, coordinatore del convitto, ecc.), per il convitto femminile, come previsto in contrattazione l'educatrice che termina il turno, dopo aver contattato la collega cui spetta la reperibilità, affiderà alle collaboratrici scolastiche l'alunna ammalata lo stretto necessario, in attesa dell'arrivo dell'educatrice che anticiperà il turno pomeridiano.

Art. 25 (USO DEI MEDICINALI)

Il Convitto garantisce l'assistenza sanitaria di personale infermieristico che si prende cura della salute dei convittori attivando i primi interventi in caso di malattia o infortunio. Eventuali terapie mediche o regimi alimentari fra quelli ammessi devono essere comunicati dalla famiglia all'infermeria, al coordinatore del convitto, alla referente del convitto femminile per le ragazze e all'educatore di riferimento.

L'infermiera in servizio provvederà alla somministrazione del farmaco prescritto o procederà alla sua consegna al convittore in caso di auto-somministrazione autorizzata.

L'uso dei medicinali sarà disciplinato sulla base della scheda sanitaria presentata dalla famiglia.

CAPITOLO VI - NORME RELATIVE AI LOCALI E AI BENI DEL CONVITTO -

Art. 26 (ACCESSO AI LOCALI DEL CONVITTO)

L'accesso ai locali del Convitto e alle sue pertinenze, oltre che al personale educativo, ai collaboratori scolastici e al Dirigente Scolastico, è consentito solo ai convittori e, limitatamente agli orari e locali previsti, ai semi-convittori. I locali della mensa e del bar sono aperti anche al restante personale scolastico o soggetti esterni autorizzati secondo quanto già disciplinato per la fruizione dei pasti.

Il Dirigente Scolastico, il Coordinatore del Convitto ed il Rappresentante per la Sicurezza, hanno libero accesso a tutti i locali del Convitto, senza limiti temporali. Ogni altro accesso ad esterni dovrà essere richiesto e autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore del Convitto. Questi, con il supporto del Rappresentante della sicurezza, ne monitorerà gli accessi.

Ai convittori non è permesso di permanere presso i locali del Convitto in orario scolastico, se non per motivi di salute opportunamente documentati dal personale educativo in servizio e suffragato dal parere del personale infermieristico.

L'accesso alle camere degli alunni convittori è vietato a persone non autorizzate, compresi amici degli studenti ospiti; i familiari possono accedere solo se preventivamente autorizzati dall'educatore in servizio.

Trattandosi di un istituto che per la sua particolare tipologia include anche scuole del primo ciclo, è consentito l'accesso ai servizi del convitto agli alunni iscritti all'istituto che, nell'ambito di attività progettuali o di orientamento, ne facciano specifica richiesta. In tale evenienza la responsabilità in termini di vigilanza resta a carico dei docenti accompagnatori. Al mattino, non essendo previsto in servizio alcun collaboratore scolastico con funzioni di custode, anche il convitto maschile sarà chiuso dall'esterno. Potrà accedervi solo il personale in possesso delle chiavi o tramite chiamata dei collaboratori scolastici che si occupano delle pulizie.

Art. 27 (LA GUARDAROBERIA)

I convittori e le convittrici durante gli orari consentiti, con il permesso dei rispettivi educatori, possono recarsi in guardaroba, per ritirare i propri indumenti personali avendo cura di usare sempre rispetto e cortesia con il personale in servizio.

Tutti i capi di vestiario ivi depositati dovranno essere singolarmente numerati, mentre per evitare spiacevoli inconvenienti è vivamente consigliato di effettuare a casa il lavaggio di eventuali capi particolarmente delicati.

Art. 28 (LE CAMERE)

Ogni convittore è responsabile del decoro della camera che viene affidata e di cui avrà cura. L'arredamento delle camere non può essere modificato o spostato; eventuali esigenze in tal senso dovranno essere comunicate all'educatore di riferimento e al responsabile per la sicurezza i quali ne valuteranno le soluzioni possibili.

Lenzuola e coperte vengono fornite dal Convitto a coloro che non abbiano fatto la scelta di portarle da casa. E' fatto assoluto divieto di utilizzare termocoperte o simili oggetti alimentati a corrente.

Non è consentito appendere ai muri delle camere oggetti o poster senza espressa autorizzazione del rappresentante per la sicurezza, del coordinatore del convitto o della referente per il convitto femminile. Non sono comunque ammesse per ragioni di decoro immagini che offendono la pubblica decenza o possano risultare offensive.

Eventuali danni ai muri e agli arredi verranno quantificati ed addebitati ai diretti responsabili a prescindere dall'intenzionalità del fatto che li ha prodotti.

Per motivi di sicurezza non è consentito tenere nelle camere stufette elettriche o altri elettrodomestici (quali piccoli frigoriferi, ecc ...) Lo stesso divieto vale per gli animali domestici (es. pesci rossi, piccole tartarughe, ecc...).

Non è consentito portare in Convitto oggetti di valore o ingenti somme di denaro. L'Istituto, pur cercando di prevenire l'insorgenza di furti con azioni educative e di vigilanza sugli alunni, declina qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali smarrimenti di oggetti o ammanchi di denaro non adeguatamente custoditi la cui sorveglianza resta in capo esclusivo al convittore proprietario.

Ad ogni buon conto, è facoltà del Dirigente Scolastico, del Coordinatore del Convitto, del Rappresentante per la sicurezza e ogni educatore di riferimento, effettuare controlli nelle camere. Qualora lo si ritenga opportuno potrà essere disposta ispezione degli armadietti.

Gli alunni che ne facciano richiesta potranno usufruire della cassetta di sicurezza del Convitto, chiedendo la custodia di oggetti di valore.

Art. 29 (LA PALESTRA)

Per gli alunni convittori e semi-convittori la palestra interna al convitto è accessibile solo nell'orario di servizio dell'infermiera ed in presenza di personale qualificato all'utilizzo del DAE. I convittori potranno accedervi in numero adeguato al locale solo in presenza di un educatore; è pertanto opportuno prenotare il proprio accesso.

L'accesso alla palestra dell'istituto scolastico è consentito alle stesse condizioni di cui sopra e nel rispetto di un numero max di alunni fissato in 25.

Art. 30 (RESPONSABILITÀ PER DANNI)

Chiunque procuri danni ad oggetti, arredi o ai locali del Convitto o della scuola o di terzi è tenuto al suo integrale risarcimento. La riparazione del danno è dovuta anche se accidentale il fatto che lo ha provocato o derivate da incuria o negligenza.

Chi dovesse compiere tale gesto intenzionalmente, per grave negligenza, o per un uso improprio dei materiali e dei locali, sarà oggetto anche di una sanzione disciplinare in relazione alla volontarietà ed all'entità del danno provocato.

Art. 31 (IN CASO DI CHIUSURA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA)

Qualora si verifichi un evento straordinario (neve o qualsiasi altra calamità naturale) che determini la chiusura dell'Istituzione scolastica, gli educatori, dopo averne ricevuta comunicazione anche per il tramite del sito della scuola o dei comuni di riferimento, prolungheranno la loro permanenza in convitto fino a nuove disposizioni. Il coordinatore organizzerà un servizio straordinario atto a coprire la vigilanza per l'intera giornata o fino al termine dell'emergenza, provvedendo alle sostituzioni del personale trattenuto tramite convocazione di nuovo personale.

CAPITOLO VII

- REGOLAMENTAZIONE DELLE USCITE -

Art. 32 **(INDICAZIONI GENERALI)**

Le uscite durante l'orario di servizio dal lunedì al venerdì hanno valore ricreativo e costituiscono il necessario momento di svago. Pur tuttavia, sia che si tratti di uscita libera (per gli studenti convittori maggiorenni) o accompagnata (per gli studenti convittori minorenni) esse dovranno avvenire nel rispetto di precise disposizioni.

L'uscita con valore ricreativo non può confliggere con le previste attività di studio, corsi di sostegno, recupero o progetti programmati. Può essere altresì sospesa a seguito di sanzioni disciplinari o laddove non ne ricorrano le condizioni in considerazione di circostanze particolari (situazioni meteorologiche avverse, problemi di ordine pubblico, ecc...) la cui valutazione è rimessa agli educatori di riferimento.

L'allievo convittore dovrà segnalarle immediatamente il suo rientro al custode secondo le modalità previste dal Convitto. Il rientro effettivo decorre dall'ingresso del convittore in Convitto.

Gli alunni che dovessero uscire anticipatamente da scuola con regolare autorizzazione del personale scolastico risulteranno automaticamente usciti anche dal convitto. Per il rientro dovranno attenersi alle regolamentazioni previste.

Art. 33 **(USCITA ACCOMPAGNATA)**

Per gli alunni minorenni è prevista solo l'uscita accompagnata. Essa rientra fra le attività convittuali ed ha lo scopo di creare momenti di distensione per gli allievi convittori, favorendo la conoscenza del territorio che li accoglie.

Durante l'uscita, gli educatori accompagnano gli alunni convittori, ai quali è richiesto un comportamento responsabile.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, consapevoli della prevista opportunità di uscita, garantiscono che i propri figli siano affidabili e seguano correttamente le indicazioni ed i richiami degli educatori.

Per ogni turno dovrà essere garantita la disponibilità di educatori accompagnatori e di altri che si occuperanno di coloro che restano presso i locali del convitto.

Art. 34 **(LIBERA USCITA)**

E' concesso agli alunni convittori maggiorenni di usufruire di permessi di uscita durante il tempo libero, previa richiesta all'educatore di turno ed acquisita apposita autorizzazione da

parte dei genitori ad inizio anno scolastico. Tale modalità è definita “libera uscita” senza con ciò intendere un’assenza di regolamentazione.

I genitori, valutato positivamente il comportamento abituale del proprio figlio, dichiarano in apposito modello la propria consapevolezza che, avendo questo raggiunto la maggiore età, è pienamente responsabile di qualsivoglia atto o fatto compiuto sgravando il Dirigente Scolastico ed il personale educativo da eventuali conseguenze dovessero derivare durante l’esercizio di tale autonomia.

L’autorizzazione all’uscita libera potrà essere revocata, ad insindacabile giudizio del personale educativo, laddove decadessero le condizioni di fiducia cui essa sottende.

Gli orari di uscita e rientro sono disciplinati nel presente regolamento ed il loro mancato rispetto comporta la sospensione della stessa.

Gli allievi convittori, seppur maggiorenni, sprovvisti di tale autorizzazione o i cui effetti siano stati sospesi, potranno uscire solo se accompagnati dal personale educativo o da un soggetto esterno e maggiorenne delegato dalla famiglia.

Le uscite degli studenti convittori maggiorenni saranno annotate in un apposito registro riportante la firma sia in uscita che al momento del rientro presso il Convitto.

Qualora uno studente convittore, seppur maggiorenne, a seguito di permesso di uscita, non rientri in Istituto nell’orario stabilito senza aver avvisato di un probabile ritardo che dovrà comunque essere documentato, l’educatore, dopo aver immediatamente contattato l’alunno, segnalerà il fatto alla famiglia e valuterà l’opportunità di chiamare anche le forze dell’ordine. Ciò sarà ragione di provvedimento disciplinare e sospensione della libera uscita.

Premesso che in nessun caso è consentito agli alunni convittori di allontanarsi dal Convitto arbitrariamente, nell’ipotesi in cui ciò avvenisse, fatte salve le sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento, il Dirigente Scolastico o il Coordinatore del Convitto che ne apprendano notizia avvertiti dagli educatori in servizio, denuncerà il fatto alle Forze dell’Ordine competenti (Polizia di Stato o Carabinieri).

Gli allievi convittori in libera uscita sono autorizzati a recarsi esclusivamente nel paese di Pieve S. Stefano. È vietato frequentare luoghi privati senza autorizzazione del DS o del Coordinatore del Convitto e l’utilizzo di mezzi di trasporto..

Art. 35 (PERMESSI DI USCITA INFRASETTIMANALI)

Le famiglie hanno la facoltà di chiedere che il proprio figlio acceda a servizi esterni al convitto (es. pratica sportiva, scuola guida, ecc...). Le richieste dovranno essere documentate ed indicare espressamente gli orari previsti di assenza dal convitto (orario di uscita e di rientro) e la destinazione, corredate ovviamente dalla motivazione.

Fatti salvi gli impegni medici e sportivi di cui sopra, per i permessi di uscita infrasettimanali è previsto anche per i maggiorenni il rientro per l’ora di cena. Uscite per ragioni di svago per le quali si chiede un diverso orario di rientro saranno autorizzate solo se in presenza di personale scolastico.

Il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il Coordinatore del Convitto rilasciano le rispettive autorizzazioni.

Per esigenze straordinarie (dentista, visita medica, ecc..) non pianificabili dalle famiglie ad inizio anno scolastico, si ricorre all’accompagnamento del personale scolastico.

Art. 36 (RIENTRO IN FAMIGLIA)

L'attività del Convitto è funzionale alla frequenza scolastica pertanto, al termine delle lezioni settimanali del venerdì o in diversa giornata in cui è disposta sospensione delle attività didattiche, fatti salvi casi eccezionali adeguatamente motivati, gli studenti rientrano in famiglia.

Il rientro in famiglia avviene con il necessario raccordo tra le diverse agenzie educative e rinsalda il sistema di alleanze scuola-convitto-famiglia. Per tale motivo, ad eccezione di specifiche situazioni da valutare, il Convitto di norma sospende il servizio nei fine settimana salvo che per gli alunni che siano coinvolti in attività promosse dalla scuola stessa o per sopperire a motivate richieste come previste dall'art. 16 (permanenza nei weekend).

All'inizio di ogni anno scolastico a ciascuna famiglia è chiesta la restituzione di un modello indirizzato al Dirigente Scolastico e reperibile nel sito dell'istituto, in apposita sezione "segreteria – modulistica – famiglie", ove i genitori esplicitano la loro scelta educativa relativa alle modalità del rientro in famiglia.

Il ritiro dell'alunno dal Convitto è effettuato dai genitori o da adulti da essi espressamente delegati, fatta salva la facoltà dei genitori o degli esercenti la responsabilità di optare per il rientro in autonomia. Con la scelta del rientro in autonomia all'uscita si realizza il passaggio di responsabilità potenziale dalla scuola al genitore per gli studenti minorenni.

Attraverso il modello di cui al presente articolo la famiglia fornirà indicazioni circa l'orario di partenza dal Convitto del convittore, indicando l'orario e il mezzo utilizzato per il rientro. Il convitto si impegna a rispettare tale scelta e la famiglia a comunicare eventuali variazioni alle indicazioni fornite all'inizio dell'anno scolastico.

Con l'esercizio della modalità scelta per il rientro nei termini previsti nella dichiarazione di cui al modello citato, termina ogni responsabilità del Convitto e della Scuola fino alla successiva riammissione, di norma il lunedì mattina. Per esigenze collegate ai trasporti, i convittori possono essere riammessi in Convitto anche la domenica a partire dalle h. 16:00 presso il convitto maschile e dalle h. 17:00 presso il convitto femminile.

In caso di necessità particolari, specificamente dichiarate, motivate e comunicate, la famiglia potrà fare richiesta di rientro a casa anticipato o infrasettimanale. A tal fine il genitore dovrà sottoscrivere una formale richiesta a mezzo fax, mail o PEC cui farà seguito conferma dell'istanza pervenuta tramite contatto telefonico da parte del Coordinatore del Convitto o dell'educatore di riferimento. Il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il Coordinatore del Convitto rilasciano le autorizzazioni.

I genitori possono in ogni momento prelevare personalmente i propri figli, per motivate necessità personali dandone comunicazione.

Art. 37 (USO DI MEZZI PROPRI DI LOCOMOZIONE)

Gli alunni convittori che intendano far uso dei propri mezzi di trasporto devono sottoscrivere una dichiarazione indirizzata al Dirigente Scolastico e sottoscritta dai genitori.

L'uso di tali mezzi è consentito esclusivamente per l'arrivo al Convitto e per il rientro a casa settimanale. Non ne è consentito l'uso per le uscite pomeridiane.

E' assolutamente vietato l'utilizzo di tali mezzi durante la permanenza in Convitto e durante la libera uscita degli alunni maggiorenni.

L'Istituto non risponde di nessun danno arrecato da detti mezzi o ad essi, anche se ciò si verificasse nelle pertinenze stesse dell'Istituto.

CAPITOLO VIII - ATTIVITÀ E PROGETTI -

Art. 38 (TEMPI DI STUDIO)

Il Convitto è un'Istituzione Educativa Statale nella quale il primo compito degli studenti convittori è quello di studiare in maniera adeguata e proficua.

Agli orari stabiliti per lo svolgimento dell'attività di studio quotidiano, gli educatori conducono gli alunni convittori in aula studio o consentono loro di rientrare nella propria camera per l'inizio del lavoro didattico.

Laddove possibile, in termini di spazi, per una migliore gestione del gruppo ed una più proficua e diretta consulenza da parte degli educatori durante i periodi dell'attività didattica, gli allievi convittori utilizzano le aule di studio all'uopo predisposte. Gli alunni sono tenuti a svolgere i compiti loro assegnati con la massima serietà ed impegno sotto il costante controllo degli educatori, senza perdere tempo e senza disturbare lo studio altrui.

I permessi d'uscita per la ricreazione pomeridiana sono consentiti secondo le modalità indicate nel presente regolamento qualora l'educatore constati che essa non interferisce con i risultati nello studio, accertati l'impegno e la quotidiana diligenza.

Durante i periodi di studio è vietato ascoltare musica ed utilizzare telefonini cellulari o altri strumenti che possano impedire la concentrazione e provocare confusione. Durante le ore di studio gli alunni convittori sono invitati a non fare uso del telefono cellulare per scopi personali.

I convittori sono tenuti a rispettare rigorosamente i suddetti orari di studio.

Art. 39 (ATTIVITÀ CONVITTUALI OLTRE IL PERIODO SCOLASTICO)

Al termine delle lezioni, fissato dalla Regione Toscana al 10 Giugno, cessa il servizio di Convitto e Semi-convitto.

Per gli alunni convittori impegnati negli Esami di Stato vista la diversa organizzazione del convitto durante questo periodo nel rispetto della dignità della funzione educativa del

convitto e tenuto conto, della maggiore età, del grado di maturità ed autonomia raggiunti dagli alunni che si apprestano a sostenere gli esami di stato si precisano le seguenti regole:

- La colazione andrà fatta entro le ore 10.00
- Permane il divieto di utilizzare le auto se non per recarsi a casa
- Il rientro definitivo in famiglia, o comunque l'uscita dall'Istituto, dovrà avvenire nelle ore immediatamente successive alla prova orale conclusiva, o al massimo entro le ore 19:00 del giorno stesso
- In caso di contestazioni disciplinari verrà disposto l'immediato allontanamento dalla struttura
- La libera uscita per maggiorenni avviene con le usuali modalità dalle ore 17.00 alle ore 19.00
- I convittori possono fare rientro a casa firmando autonomamente il registro di uscita
- Coloro che escono per tornare a casa si impegnano a non fare rientro nel medesimo giorno.
- Per motivi organizzativi al momento dell'uscita il convittore dovrà comunicare quando prevede di rientrare.
- L'arrivo in convitto è ammesso dalle 8.30 alle 22.30

Nel suddetto periodo potranno usufruire del convitto anche i convittori impegnati nei corsi di recupero o in altre attività scolastiche opportunamente programmate

Art. 40 (ATTIVITA' SERALI)

Dopo cena gli studenti convittori che necessitino di un ulteriore tempo da dedicare al completamento dell'attività di studio, possono utilizzare il periodo che va dalle ore 20:00 alle ore 22:00.

Nella stessa fascia oraria sono previste delle attività complementari (es. TV, giochi da tavolo, ecc...) per i convittori che abbiano terminato le attività di studio per il giorno successivo. Dopo le ore 22.00, i ragazzi che presentassero ulteriori e reali necessità di proseguire l'attività di studio, dovranno farne motivata richiesta all'educatore in servizio notturno che, valutati i singoli casi, deciderà se autorizzare o meno tali richieste.

CAPITOLO IX

- NORME SULLA SICUREZZA -

ART. 41 (PREVENZIONE E RISCHI)

Durante ogni attività in Convitto gli alunni ed il personale educativo dovranno mettere in atto ogni accorgimento per prevenire infortuni e situazioni di pericolo per se stessi e per gli altri.

I comportamenti, volontari o meno, che pregiudicano la propria o l'altrui incolumità (giochi senza controllo, spinte, corse all'interno dei locali, ecc.), la manomissione di dispositivi di sicurezza (allarmi, segnalatori, estintori, idranti, ecc.) e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni, sono considerate mancanze disciplinari di particolare gravità e come tali sanzionabili con attenzione agli effetti anche preterintenzionali prodotti.

Gli alunni ed il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni predisposte per l'evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal Piano di Evacuazione e dalle apposite segnalazioni.

E' assolutamente vietato introdurre ed utilizzare in Convitto stufe, fornellini, o altre apparecchiature elettriche o a gas. Non è consentito portare nelle camere i coltelli della mensa, né altro oggetto che possa essere considerato arma.

Art. 42 (VIDEOSORVEGLIANZA)

Tenuto conto delle unità di personale soprattutto in alcuni orari (servizio notturno) e della complessa distribuzione dei locali e relative pertinenze, il Convitto è dotato di dispositivi di videosorveglianza, regolarmente segnalati, a tutela degli ospiti, dei beni personali e del Convitto stesso. Le riprese sono effettuate esclusivamente per motivi di sicurezza (controllo delle uscite, degli accessi, ecc...) e per la sorveglianza degli spazi comuni (corridoi ai piani, aule ricreative, ecc...) per la tutela dei convittori, oltre che quale strumento deterrente di atti illeciti

Le riprese sono effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 196/2003 (privacy).

All'atto di iscrizione, le famiglie accettando il presente regolamento, ne accettano l'esistenza, il funzionamento ed il pieno utilizzo.

Art. 43 (DROGHE E SOSTANZE STUPEFACENTI)

Non possono essere introdotti in Convitto, neppure per uso personale, droghe e sostanze stupefacenti di alcun tipo, riconosciute come tali o aventi analoghi effetti.

La detenzione, lo spaccio e l'induzione all'uso di sostanze stupefacenti è incompatibile con la permanenza in Convitto. Per l'accertato uso o la detenzione di sostanze stupefacenti è

previsto l'immediato allontanamento dal Convitto e la segnalazione all'Autorità giudiziaria. Il Convitto, inoltre, si riserva di chiedere alle famiglie l'esibizione di un opportuno esame tossicologico delle sostanze d'abuso (drugtesting).

La sanzione prevista nei casi più gravi consiste nell'allontanamento definitivo dei trasgressori dalla struttura e la preclusione all'accoglimento della loro domanda come semi-convittore.

Art. 44 (MOLESTIE E VIOLENZA)

Non sono tollerati episodi di ubriachezza, nonché atteggiamenti violenti o prevaricatori nei confronti di altri convittori, o degli educatori, neppure di tipo verbale (insulti, impropri, offese, ecc...).

Episodi di bullismo, stalking, atti persecutori e molestie di qualsiasi entità, sia di natura fisica che psicologica, saranno sempre rigorosamente sanzionati e, in caso di recidiva, potranno portare all'allontanamento dal Convitto.

Il Comitato degli alunni convittori, attraverso la funzione di tutoraggio, supporta gli educatori in azioni di prevenzione e conoscenza di eventuali atti persecutori o di bullismo.

Art. 45 (DETTENZIONE DI OGGETTI PERICOLOSI)

E' fatto divieto di introdurre nel Convitto pubblicazioni per soli adulti, armi di qualsiasi tipo, coltelli e ogni oggetto non pertinente con le attività proprie del Convitto, non confacente al decoro ed alla dignità dell'ambiente, o che possano produrre un giustificato allarme.

Art. 46 (FUMO E ALCOOL)

In ogni locale del Convitto (comprese le camere e relative terrazze) è assolutamente vietato fumare. Il fumo negli ambienti scolastici (e per estensione anche nel Convitto annesso) è vietato per legge ed è quindi soggetto a multe da parte del personale preposto. Esso costituisce inoltre un esempio negativo per altri giovani alunni non fumatori.

Tutti i Convittori ed il personale del Convitto è tenuto al massimo rispetto di tale disposizione.

E' fatto tassativo divieto di assumere e/o portare all'interno del Convitto alcolici e superalcolici di ogni genere a prescindere dalla maggior età.

Come da normativa vigente, non potrà essere assunto vino durante la mensa nemmeno dal personale educativo.

Art. 47
(ACCESSI AD INTERNET)

Il Convitto consente agli allievi convittori l'accesso alla rete Internet mediante una linea dedicata ed un sistema di access-point per connessioni in modalità WiFi (wireless).

In caso di eventuali reati informatici previsti dalle norme vigenti (pirateria, stalking, hacking,...), la polizia postale potrà accedere ai dati riferiti ai singoli utenti identificati in maniera univoca.

Facendo riferimento ai fondamenti educativi-formativi dell'Istituzione, è vietato usare l'accesso alla rete Internet per finalità che non siano legate allo studio, alla ricerca, alla comunicazione con le proprie famiglie ed i propri cari. Illecite trasgressioni in tal senso (accesso a siti pornografici, lesivi della dignità della persona, oltraggiosi per la morale, la fede religiosa, la cultura e le convinzioni politiche, dell'altrui privacy, ecc...) che dovessero ledere il buon nome del Convitto, oltre alle sanzioni disciplinari che potranno essere comminate, potranno prevedere la revoca dell'accesso alla rete. Non sono consentiti acquisti on-line, o transazioni economiche che prevedano l'indicazione del convitto come luogo di consegna per la spedizione.

L'impiego di computer portatili personali può essere autorizzato per attività di studio non oltre le ore 22.00.

Art. 48
(USO DEL CELLULARE E DISPOSITIVI SIMILI)

Si raccomanda un uso discreto e moderato del telefono cellulare. Dopo le ore 22.00 tutti i telefoni cellulari devono essere rigorosamente mantenuti spenti.

E' fatto divieto di utilizzare il proprio telefono cellulare per visionare materiale pornografico o comunque non conforme all'ambiente educativo o per diffondere immagini turpi.

Alle famiglie che volessero dotare i propri figli di telefoni cellulari dotati di connessione internet viene suggerito di esercitare uno stretto controllo sul loro uso e sui loro costi di esercizio. Essendo impossibile un preciso controllo dell'effettivo utilizzo di cellulari e smartphone, gli alunni maggiorenni o i loro genitori per i minorenni o per gli alunni con ridotta maturità sono direttamente responsabili di detenzione e divulgazione immagini che possano in alcuni modo ledere l'immagine dell'istituto, nonché di peggiori ipotesi (cyberbullismo, furto d'identità, ecc..)

CAPITOLO X
- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI -

Art. 49
(PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO)

Il Convitto deve educare i giovani al senso di consapevolezza e di responsabilità. Il Convitto è un'istituzione che ha come fine primario l'educazione e la crescita umana, civile

e culturale degli studenti, perciò non adotta la punizione come mezzo di coercizione fine a se stessa, ma si serve principalmente della persuasione e della sollecitazione per estrinsecare ogni intervento pedagogico. Restrizioni e limitazioni (“sanzioni”) si rendono necessarie tuttavia quale extrema ratio al fine di inibire un comportamento nocivo a sé e agli altri

Coerentemente con le priorità fissate nel RAV (Rapporto di Auto Valutazione) elaborato dall’Istituzione Scolastica cui è annesso, il Convitto persegue l’obiettivo del potenziamento della competenza relativa all’“agire in modo autonomo e responsabile” che si esplica nella capacità di “inserirsi in modo consapevole nella vita sociale, far valere i propri diritti riconoscendo quelli altrui, i limiti, le responsabilità e le regole”

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità convittuale, e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.

La responsabilità disciplinare è personale e gli alunni convittori sono tenuti ad osservare le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento ed opportunamente richiamati a rispettarne i contenuti nel caso di condotte ed atteggiamenti inadeguati.

In alcuni casi potrebbe tuttavia rendersi necessario adottare provvedimenti disciplinari che abbiano lo scopo di ricondurre l’educando ad una adeguata ed obiettiva riflessione riguardo alle proprie responsabilità.

I provvedimenti disciplinari dovranno avere come principio il miglioramento del ragazzo, essere omogenei e gradualmente e potranno andare dal richiamo verbale fino, nei casi più gravi, all’allontanamento definitivo dalla struttura convittuale. Le sanzioni disciplinari dovranno avere applicazione immediata o comunque tempestiva ed essere commisurate alla gravità del fatto.

In base alla gravità del fatto le sanzioni saranno erogate da diversi organi competenti. I provvedimenti minori (richiami verbali, segnalazione alla famiglia, limitazione delle attività ricreative) saranno di competenza dei singoli educatori di riferimento. In caso di recidiva la competenza passa al coordinatore del convitto o alla referente del convitto femminile, mentre per violazioni più gravi o reiterate i singoli casi saranno valutati dalla commissione disciplina. L’allontanamento dal Convitto per un periodo superiore a 15 giorni o definitivo può essere disposto, sentita la Commissione disciplina, in seduta congiunta con Dirigente Scolastico e Commissario Straordinario.

Per ogni provvedimento per il quale sarebbe previsto l’allontanamento, la Commissione disciplina può valutare se esistano le condizioni per decidere la sua conversione in attività a favore della comunità scolastica, come previsto ai comma 2 e 5 dell’ art. 4, dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” DPR 24 giugno 1998, n. 249 e ss.mm.ii.

Art. 50 (PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

I provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni che manchino ai doveri scolastici e rechino offesa alla disciplina, al decoro e alla morale nel convitto in ogni attività, compresi il trasferimento da e per la scuola e da e per il luogo di propria residenza, sono regolate dagli articoli 4 e 5 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s.m.i..

In rapporto alla gravità ed al numero delle trasgressioni, le sanzioni disciplinari previste sono:

1. Avvertimento verbale ai genitori e all'alunno
2. Avvertimento scritto ai genitori e all'alunno
3. Sospensione dei permessi di uscita settimanali
4. Sospensione delle attività ricreative
5. Sospensione dal Convitto fino a gg.15 (Commissione di Disciplina)
6. Sospensione dal Convitto per oltre gg.15 (Commissario Straordinario)
7. Allontanamento definitivo dal Convitto

Per le sanzioni indicate ai numeri 4 e 5 sono possibili conversioni in altro genere di attività come indicate all'art.50.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia che decide in via definitiva. Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza tra violazioni e relativi provvedimenti:

Tipologia		Inosservanza o comport. Sanzionabile	Provvedimenti disciplinari	Organo irrogante
Area A Violazione degli orari e delle attività previste in convitto	A1	Prolungrarsi più del dovuto in caso di uscita autorizzata dalle ore di studio	Richiamo verbale	Educatore
	A2	Non seguire, svolgere le attività di studio o disturbarle	Richiamo verbale e sospensione dell'uscita nel tempo libero per implementare le attività di studio	Educatore
	A3	Partenza in ritardo degli autobus causata dall'indugiare dei convittori	Richiamo verbale. Se non è la prima volta anticipare la sveglia mattutina al fine di non produrre ritardo e contestuale segnalazione alla famiglia.	Educatore Educatore
	A4	Mancato rispetto degli orari per accedere alla mensa e alle aule studio	Richiamo verbale	Educatore
	A5	Rientro in ritardo dalla libera uscita, senza averne data preventiva segnalazione	Richiamo verbale e sospensione della libera uscita	Educatore
Al reiterarsi dei comportamenti sopra riportati si procederà con provvedimenti disciplinari progressivi: dal richiamo scritto fino all'allontanamento temporaneo dal Convitto (irrogato dal Dirigente Scolastico su parere della Commissione Disciplina).				
Area B Violazione delle norme di sicurezza	B1	Comportamenti che compromettono la sicurezza e l'incolumità propria e altrui	Sospensione dal Convitto da 1-5 gg.	Commissione di Disciplina
	B2	Manomissione dei mezzi di protezione e prevenzione e dispositivi di sicurezza	Sospensione dal Convitto 5-15 gg. e risarcimento del danno	Commissione di Disciplina
	B3	Detenzione oggetti pericolosi	Sospensione dal Convitto da 1-5 gg.	Commissione di Disciplina
	B4	Elusione della vigilanza	Sospensione dal Convitto da 5 15 gg	Commissione di Disciplina
	B5	Fumare all'interno del convitto (camere incluse) e	Sanzione pecuniaria a norma di legge	Addetto al rispetto della

		nelle terrazze		normativa anti-fumo
	B6	Detenzione o uso di sostanze stupefacenti	Sequestro della sostanza, allontanamento dal convitto da 5-15 gg e segnalazione alle forze dell'ordine	Commissione di Disciplina e Coordinatore
	B7	Vendita, passaggio di stupefacenti o induzione al loro uso	Allontanamento definitivo dal Convitto e notifica alle forze dell'ordine	Commissario straordinario
Al reiterarsi dei comportamenti sopra riportati si procederà a provvedimenti disciplinari progressivi fino all'allontanamento definitivo dal Convitto e alla non ammissione per l'anno successivo				
Area C Violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati	C1	Sporcare i beni e i locali	Richiamo verbale e ripulitura	Educatore
	C2	Danneggiare o distruggere beni mobili ed immobili	Richiamo verbale e risarcimento del danno In caso di volontarietà del gesto, negligenza o uso improprio, risarcimento del danno e sospensione dal convitto 1-5 gg.	Educatore Commissione Disciplina
	C3	Sottrazione di beni di proprietà di altri convittori o del Convitto	Sospensione dal Convitto 1 - 15 gg e risarcimento del furto Per casi di particolare gravità, segnalazione alle forze dell'ordine	Commissione Disciplina Coordinatore
Al reiterarsi dei comportamenti sopra riportati si procederà a provvedimenti disciplinari progressivi fino all'allontanamento definitivo dal Convitto e alla non ammissione per l'anno successivo				
Area D Violazione del dovere di rispetto alla persona	D1	Scarso decoro della propria camera	Richiamo verbale e rassetto della camera Rimozione degli oggetti in disordine	Educatore Coordinatore o Responsabile della Sicurezza
	D2	Disturbo durante il riposo notturno	Richiamo verbale In caso di ricorrenza del disturbo o episodi gravi, richiamo scritto e allontanamento dal convitto 1-5 gg	Educatore Commissione Disciplina
	D3	Effusioni eccessive	Nei casi in cui offendono il pubblico decoro, richiamo scritto	Coordinatore
	D4	Insulti, offese, parolacce o bestemmie	Se episodiche, richiamo verbale Se ricorrenti, richiamo scritto fatto salvo punto D6 Se ciò avviene rivolgendosi al personale scolastico o al Dirigente, sospensione 1-3 gg	Educatore Educatore Commissione Disciplina
	D5	Uso, possesso di sostanze alcoliche o induzione alla loro	Richiamo scritto e sequestro delle sostanze	Educatore

		assunzione	In presenza di ubriachezza evidente o suoi effetti, sospensione 1-5 gg	Commissione disciplina
	D6	Minacce gravi, ritorsioni psicologiche o fatti riconducibili ad azioni di bullismo	Sospensione 1-15 gg	Commissione disciplina
	D8	Violenza fisica	Sospensione da 3-15 gg Sospensione superiore ai 15 gg, allontanamento dal Convitto e segnalazione alle Forze dell'ordine	Commissione disciplina Commissario straordinario
	D7	Molestie sessuali	Allontanamento definitivo dal Convitto e segnalazione alle Forze dell'ordine	Commissario Straordinario
Al reiterarsi dei comportamenti sopra riportati si procederà a provvedimenti disciplinari progressivi fino all'allontanamento definitivo dal Convitto e alla non ammissione per l'anno successivo				

Per l'irrogazione dell'ammonizione scritta l'educatore contesterà al convittore la violazione disciplinare ed annoterà il provvedimento sull'apposito registro, avendo cura di motivarlo e di darne comunicazione alla famiglia.

Art. 51 (CONVERSIONE DELLA SANZIONE)

All'alunno convittore è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità educativa. In caso di mancanza particolarmente grave, che comporta il necessario allontanamento dalla struttura convittuale per ragioni di tutela degli alunni convittori, ipotesi di riconversione potranno essere concesse per un recupero educativo al di fuori del convitto e su proposta della famiglia.

L'organo che emana il provvedimento (Consiglio di Disciplina), rispettando i principi della proporzionalità e della riparazione del danno, nell'irrogare la sanzione provvede contestualmente ad offrire allo studente convittore la possibilità di convertire la stessa comminatoria in attività a favore della comunità.

Il convittore che intenda avvalersi della facoltà di conversione, dovrà comunicare la sua intenzione al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento disciplinare.

Il Dirigente potrà adottare i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività di conversione, o ne respingerà l'istanza in caso di atti gravi e/o recidiva.

La decisione può essere assunta quando si ravvisi che la permanenza in Convitto possa essere davvero utile a modificare gli atteggiamenti che hanno comportato l'adozione del provvedimento di allontanamento.

Esempi di attività utili possono essere:

- il sostegno allo studio agli alunni più giovani o in difficoltà;
- lo svolgimento di attività di collaborazione per la sistemazione e la pulizia della mensa dopo la refezione;
- lo svolgimento di compiti di animazione in gruppi di Convittori durante la ricreazione;
- la collaborazione con il personale educativo per l'organizzazione delle attività;
- il supporto ai collaboratori scolastici nelle operazioni di pulizia e riassetto dei locali interni o delle pertinenze esterne.

Durante il periodo di svolgimento delle attività sostitutive dell'allontanamento sono comunque interrotti i permessi di uscita.

Art. 52 (DISPOSIZIONI FINALI)

Il presente Regolamento ha validità permanente, fatti salvi gli adeguamenti che si dovessero rendere successivamente necessari per evidenti ragioni di funzionalità. Esso è esposto all'Albo del Convitto dove rimane a disposizione degli alunni e pubblicato nel sito www.fanfamicamaiti.gov.it nella sezione regolamenti.

Al momento dell'iscrizione gli studenti e le loro famiglie sottoscrivono una comunicazione nella quale dichiarano di averne preso visione.

Per quanto non direttamente previsto in questo Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Il Dirigente scolastico potrà mettere in atto ogni accorgimento e attuare, unitamente al Coordinatore del Convitto, controlli per garantire l'osservanza di quanto previsto nel presente regolamento.